

Il 10 Febbraio 2009 presso la sede di Confindustria Vicenza si sono incontrati:

- la ditta **FITT S.P.A.** rappresentata da Gianni Nelti e da Stefania Beltrame, assistiti da Franco Beltrame della predetta Associazione;
- le rsu in persona di: Luigino Segato, Antonio Bongioiolo, Vanessa Trabaldo, Arturo Olivieri, Luigi Matteazzi, Hamid Boukhoulkhal, assistiti da Mirco Zanini della FEMCA CISL, Tiziano Cortese della UILCEM UIL e Lorenzo Bedin della FILCEM CGIL.

Nel corso per presente incontro, nell'ambito dell'analisi dei risultati economici aziendali e della programmazione delle attività per il 2009, alla luce della raccolta ordini annuale, l'azienda ha evidenziato la sussistenza di una forte contrazione che rende necessaria la riduzione delle risorse aziendali. Ciò induce le parti a concordare il ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà al fine di evitare i licenziamenti conseguenti all'evidenziato esubero di n.25 lavoratori.


In particolare l'esubero si manifesta, allo stato, nell'Area dei servizi amministrativi, (Uffici commerciali, Amministrazione, Marketing, Risorse Umane, Sistemi Informativi, Acquisti, Ufficio Tecnico, Legale, Servizi) in quanto i volumi di acquisizione degli ordini risultano squilibrati rispetto alla struttura esistente nelle aree sopra indicate.

Dopo ampia discussione le parti hanno pertanto convenuto di attivare il ricorso allo strumento del contratto di Solidarietà previsto dall'art.1 della legge 863/84 e successive integrazioni e modifiche, con le modalità di seguito precisate:

- le parti confermano che le unità lavorative eccedenti alla data odierna nelle aree sopra indicate, su un organico di n.92 impiegati, sono pari a 25 unità;
- le parti concordano, con decorrenza 16 febbraio 2009 e per la durata di 12 mesi, una riduzione di orario media settimanale pari al 30% (con conseguente riduzione della retribuzione) per n.52 settimane consecutive, che sarà applicata sia per il personale a tempo pieno che per il personale a tempo parziale con orario ordinario superiore alle 20 ore settimanali e sarà realizzata ponendo n.92 lavoratori in riduzione di orario settimanale da 40 a 28 ore pari quindi ad una riduzione del 30%;
- la riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, a giornate intere ovvero a mezze giornate;

per quanto concerne gli aspetti normativi e retributivi si concorda:

- la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolto, fermo



restando il minimo di ore previste dal presente accordo;

– gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, rol, tredicesima mensilità, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti.

L'Azienda nelle forme di legge (art.1 D.L. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art. 5 D.L. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale per le ore di lavoro non prestate in conseguenza dell'applicazione del regime di solidarietà.

Le eventuali deroghe strutturali all'orario ridotto concordato verranno stabilite con un preventivo nuovo accordo fra le stesse parti firmatarie del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art.5 commi 10 e 11, legge 236/93.

Le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato e nei limiti delle 40 ore settimanali dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario.

Le eventuali ore eccedenti le 40 settimanali per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro verranno attuate mediante ricorso all'istituto della flessibilità le cui modalità verranno concordate fra le parti con apposita consultazione.


– qualora si verificassero specifiche esigenze, non legate all'esubero strutturale sopra evidenziato, ma a contingenti situazioni di mercato, l'azienda potrà far ricorso, previa consultazione con le OO.SS. alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria fino a concorrenza dell'orario ridotto testé concordato;

– l'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante;

– le ferie maturate e non godute alla data del 31 Dicembre 2008 verranno interamente programmate e smaltite prima di far ricorso alla solidarietà;

– considerato il ruolo ad oggi ricoperto da una figura recentemente inserita con contratto di somministrazione in Area Commerciale - Divisione Tubo Tecnico - ed alla luce delle particolari competenze linguistiche e professionali possedute, le Parti si danno atto circa la possibilità di continuare ad usufruire per il periodo sopra indicato dell'attività prestata da questa figura con contratto di somministrazione. Eventuali significativi scostamenti dell'orario qui concordato, verranno tempestivamente comunicati dall'azienda alle RSU in appositi incontri;

– resta inteso che nelle more dell'autorizzazione all'intervento dell'integrazione salariale a carico dell'Inps l'azienda anticiperà alle normali scadenze di paga il trattamento previdenziale.


AB 

Le parti contraenti procederanno, a richiesta dell'impresa, alla definizione di specifici accordi per confermare la variazione dell'elenco dei nominativi del personale a cui si applica la riduzione d'orario concordata, in considerazione di sopravvenute modifiche indotte nell'organizzazione del lavoro. Le parti si incontreranno nel mese di luglio 2009 e gennaio 2010 per una verifica dell'andamento dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFINDUSTRIA VICENZA

FRANCO BELTRAME




R.S.U.


LUIGINO SEGATO



ANTONIO BONGIOLO




VANESSA TRABALDO




ARTURO OLIVIERI



LUIGI MATTEAZZI




HAMID BOUKHOULKHAL



RAPPRESENTATI SINDACALI


FEMCA Cisl

MIRCO ZANINI




UILCEM - UIL

TIZIANO CORTESE




FILCEM - CGIL

LORENZO BEDIN



L'AZIENDA

GIANNI NELTI



STEFANIA BELTRAME

